



COMUNE DI ALBI

PROVINCIA DI CATANZARO

Via Serra n. 1 88055 Tel.: 0961.022410 - Fax: 0961.921109

Prot. N. 932

## Aggiornamento degli albi dei Giudici Popolari per le Corti d'Assise e per le Corti d'Assise d'Appello

### IL SINDACO

Visto l'art.241 della legge 10 aprile 1951, n° 287, sul riordinamento dei giudizi di assise, sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n°405;

Vista la legge 27 dicembre 1956, n° 1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'Assise e nelle Corti d'Assise di Appello

### INVITA

Tutti i cittadini (uomini e donne), residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt.9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n° 287, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art.12 della legge stessa, a presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi integrativi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello.

Le domande, indirizzate al Sindaco, potranno essere compilate su appositi moduli in distribuzione presso l'Ufficio Amministrativo del Comune e dovranno essere corredate dal titolo di studio e pervenire a detto Ufficio entro e non oltre il **31 luglio del corrente anno**.

Dalla residenza Municipale 01 Aprile 2019

L'Istruttore Direttivo  
Responsabile dell'Area Amm.va  
Rag. Francesco RICCA



Il Sindaco  
Avv. Giovanni PICCOLI

### Estratto della legge 10 aprile 1951 , N° 287

**Art. 9-** I giudici popolari per le Corti d' Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale;
- età non inferiore a 30 e non superiore ai 65 anni;
- titolo finale di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

**Art. 10-** I giudici popolari delle Corti di Assise di Appello oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola Media di secondo grado, di qualsiasi titolo.

**Art. 12** – Non possono assumere l'Ufficio di giudice popolare:

- i magistrati e, in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo stato in attività di servizio;
- I Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.